

## REGOLAMENTO (CE) N. 467/98 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

- (1) Il 22 febbraio 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia e ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC) per conto delle federazioni nazionali i cui membri denunzianti (complessivamente 188) rappresentavano una proporzione maggioritaria (ovvero il 53 %) della produzione comunitaria di calzature oggetto dell'inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e le relative

associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori. Tutte le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (4) Le autorità dei paesi esportatori interessati, numerosi esportatori e numerosi importatori comunitari, nonché le relative associazioni rappresentative e associazioni di categoria, hanno comunicato osservazioni scritte. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato sono state sentite.

- (5) In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostenevano la denuncia e a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in seguito denominato «regolamento di base»), si è ritenuto opportuno limitare l'inchiesta ad un numero di produttori che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il tempo disponibile. A questo proposito, i questionari per la raccolta dei dati ai fini della valutazione del pregiudizio eventualmente subito dall'industria comunitaria sono stati inviati alle federazioni nazionali comunitarie dei produttori e a 89 produttori comunitari selezionati tra i 188 che hanno esplicitamente sostenuto la denuncia. Di questi 89 produttori comunitari, 87 hanno presentato risposte complete e significative. Ai fini della verifica, data la difficoltà di svolgere inchieste particolareggiate nelle sedi degli 87 produttori comunitari suddetti (in seguito denominati «primo gruppo»), sono stati selezionati 15 produttori (in seguito denominati «campione per la verifica»), le cui risposte sono state accuratamente verificate con inchieste in loco.

- (6) La Commissione ha inoltre inviato questionari:

— ai produttori/esportatori cinesi, indonesiani e thailandesi citati nella denuncia,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6 marzo 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 45 del 22. 2. 1995, pag. 2.